

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA  
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Nr. 24/2017**

**IL COMANDANTE**

**Viste** le precedenti ordinanze n.18/2015 e n.62/2016 con le quali è stato istituito un divieto di circolazione ai veicoli adibiti a trasporto di cose aventi portata superiore a 3,5 t. nel Viale Trieste (SP 326), all'interno del centro abitato di Sinalunga, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via G.Rossa e l'intersezione con la SP 11D in Loc. La Fratta, ad esclusione dei veicoli adibiti a raccolta N.U., i mezzi di soccorso ed emergenza e quelli che trasportano per ditte, società, attività economiche e privati ubicati nella stessa via Trieste;

**Considerato**, all'esito del necessario monitoraggio dei flussi di traffico, che in conseguenza del divieto di circolazione ai mezzi pesanti in via Trieste (SP 326), da via G. Rossa sino all'intersezione con la SP 11D in Loc. La Fratta, i veicoli in uscita dal raccordo autostradale Siena Bettolle non possono utilizzare la SP38 attraverso via Dell'Emoriccia in Loc.Rigaiolo (direzione Comune di Trequanda) e la SP14, in Loc. l'Amorosa, perché le relative intersezioni si trovano attualmente ricomprese nel tratto vietato di via Trieste (SP 326) e per tali destinazioni manca un itinerario alternativo, trattandosi per di più di direttrici di traffico su cui grava una consistente quantità di traffico pesante;

**Ritenuto** perciò necessario procedere ad una modifica della citata ordinanza n.62/2016 per ovviare agli inconvenienti sopra indicati;

**Considerato** che il Comune di Sinalunga è Ente proprietario del tratto di strada su cui è stato istituito all'ampliamento il divieto di circolazione;

**Acquisito** il parere favorevole e l'indirizzo conforme dell'Amministrazione Comunale;

**Visti** gli art.5 comma 3 e 7 del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285;

**Visti** gli art.107 e 109 comma 2 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il Decreto sindacale di nomina della P.O. di Polizia Municipale;

**ORDINA**

- 1) Le precedenti ordinanze n.18/2015 e n.62/2016 sono modificate nel senso di ridurre il tratto di strada di Viale Trieste ove vige il divieto di circolazione dall'intersezione con la SP 11D in Località La Fratta all'intersezione con via dell'Emoriccia in Loc.Rigaiolo.
- 2) In conseguenza della modifica la nuova disciplina di divieto ai mezzi pesanti è la seguente:

E' istituito in Viale Trieste (SP 326) nel centro abitato di Pieve di Sinalunga il divieto di circolazione ai veicoli adibiti a trasporto merci aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. indicata nella carta di circolazione, nel tratto ricompreso tra l'intersezione con la via G.Rossa e l'intersezione con via Dell'Emoriccia in Loc.Rigaiolo.

3) Sono esclusi dal divieto di circolazione in viale Trieste le macchine agricole risultanti dalla carta di circolazione che rientrano nella tipologia di cui all'art. 57 del codice della strada.

3) Dal divieto di circolazione nel tratto di viale Trieste sopra indicato, sono esclusi:

- a) I veicoli adibiti a mezzi di soccorso ed emergenza;
- b) I mezzi adibiti a servizio di raccolta rifiuti;
- c) I veicoli che prestano servizi di trasporto cose per scarico o carico merci per aziende aventi sede legale o produttiva, principale o secondaria, lungo il Viale Trieste e in via Prata ovvero che hanno aperto un cantiere di lavoro o stradale nelle medesime vie;
- d) I veicoli intestati a aziende o a privati aventi rimessa, al coperto o allo scoperto, ubicata in viale Trieste o in via Prata ovvero sede legale o secondaria dell'attività di trasporto esercitata dal titolare;
- e) I veicoli che prestano servizi di trasporto cose per scarico o carico merci per i privati residenti o domiciliati in viale Trieste o in via Prata;
- f) I veicoli intestati all'Amministrazione Provinciale o all'Amministrazione Comunale ovvero comunque utilizzati per conto delle predette Amministrazioni per lo svolgimento dei compiti di manutenzione stradale o di emergenza;
- g) I veicoli intestati o in uso a commercianti su aree pubbliche per raggiungere il mercato settimanale o i posteggi fuori mercato o le fiere di Sinalunga e di Pieve di Sinalunga che devono transitare in viale Trieste verso i rispettivi luoghi di vendita, limitatamente però ai giorni di svolgimento delle suddette manifestazioni commerciali e con esclusione di tutti gli altri giorni diversi da quelli destinati all'attività di vendita.

5) Tutti i predetti veicoli indicati nel punto 4) che precede possono circolare in deroga al divieto su viale Trieste sono preventivamente autorizzati in via generale e possono perciò circolare senza necessità di autorizzazione specifica. A tale scopo l'autorizzazione generale è resa nota mediante il pannello integrativo riportante l'indicazione "AUTORIZZATI" da collocare sui segnali stradali di divieto (Fig. II 60/A art. 117 dell'Allegato al Regolamento di esecuzione al CdS).

E' istituito comunque l'obbligo per i conducenti dei veicoli in transito sul Viale Trieste o in via delle Prata autorizzati a circolare in deroga di esibire idonea documentazione attestante la legittimità della circolazione con il veicolo di peso superiore a 3,5 t. rientrante nella tipologia di veicoli autorizzati in deroga sopra indicati al punto 4), o di provare altrimenti la medesima circostanza, a richiesta degli organi di polizia stradale, in caso di controllo del veicolo su strada o a posteriori in caso di accertamento successivo o a seguito di sinistro stradale.

6) Il Comando di Polizia Municipale è abilitato a rilasciare ulteriori singole e temporanee autorizzazioni alla circolazione in deroga previa richiesta dell'interessato per comprovati motivi e necessità non ovviabili altrimenti.

7) I veicoli pesanti che rientrano nel divieto di circolazione lungo il Viale Trieste possono utilizzare l'itinerario alternativo costituito dalla SP 11D in Loc. La Fratta per raggiungere tutte le direzioni.

## **A V V I S A**

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Sinalunga, ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, a mezzo il Ministero delle Infrastrutture, entro centoventi giorni dalla predetta pubblicazione on line all'Albo Pretorio. Avverso la presente ordinanza nella parte che dispone la collocazione della prescritta segnaletica verticale necessaria ad attuare il presente provvedimento, e limitatamente all'eventuale violazione rispetto ai segnali approvati, è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse all'apposizione del segnale in relazione alla natura dello stesso, entro sessanta giorni dalla sua posa in opera, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità indicate nell'art.74 del DPR 16/12/1992 n. 495 Regolamento di Esecuzione al CdS.

## **D I S P O N E**

Di procedere a dare attuazione al presente provvedimento e di subordinarne l'efficacia mediante la collocazione della prescritta segnaletica verticale da parte di chi di dovere.

Si dispone altresì che la presente ordinanza sarà legalmente portata a conoscenza mediante pubblicazione nella Sezione Albo On Line del sito internet istituzionale del Comune di Sinalunga per assolvere agli obblighi di pubblicità legale previsti dall'art.32 della legge 18/06/2009 n.69. Si dispone inoltre che copia della presente ordinanza venga altrimenti pubblicizzata e comunque inoltrata alle Associazioni dell'autotrasporto per opportuna conoscenza ai loro associati.

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di farla eseguire non appena realizzata la condizione di efficacia della collocazione della prescritta segnaletica.

Per la violazione del divieto e delle relative prescrizioni dettate con la presente ordinanza sono applicabili le sanzioni previste dal Codice della strada, salva e impregiudicata l'applicazione di ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente.

Sinalunga presso il Comando di Polizia Municipale li 28 febbraio 2017

**Il Comandante**  
(Dr. Fabrizio Giannini)

